REGOLAMENTO (CEE) N. 879/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1984

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 109/84 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi ; che le importazioni nel Benelux di alcuni prodotti (categoria 29) elencati in allegato, originari della Cina, hanno superato o rischiano di superare il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo ;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79, sono state notificate alla Cina domande di consultazione ; che, in attesa dei risultati delle consultazioni avviate in seguito a dette domande, i prodotti in questione sono soggetti a limiti quantitativi a titolo provvisorio ;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 1° gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito ;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importazione nel Benelux dei prodotti originari della Cina, di cui alle categorie riportate in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso il Benelux prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1984 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino all'entrata in vigore di un regolamento che fissi limiti quantitativi a titolo definitivo in seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42, 43, 44	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Cina	BNL	1 000 pezzi	38